

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/907 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2022

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 aprile 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Good Clothes, Fair Pay» (Bei vestiti, salari equi).
- (2) L'obiettivo dell'iniziativa, così come formulato dagli organizzatori, è invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa che imponga alle imprese attive nel settore dell'abbigliamento e delle calzature di esercitare la dovuta diligenza per quanto riguarda i salari di sussistenza nella catena di approvvigionamento, conseguendo le finalità seguenti: a) integrare e sviluppare il «quadro dell'UE in materia di governance societaria sostenibile» e la «direttiva dell'UE relativa a salari minimi adeguati»; b) imporre alle imprese di individuare, prevenire e attenuare le ingerenze nel diritto umano a un salario di sussistenza, e nei diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva; c) ridurre la povertà nell'Unione e nel mondo, con particolare attenzione per la situazione delle donne, dei migranti e dei lavoratori con contratti precari e per la necessità di contrastare il lavoro minorile; d) vietare le pratiche commerciali sleali che causano o contribuiscono a causare danni reali e potenziali ai lavoratori del settore dell'abbigliamento e delle calzature, e promuovere pratiche di acquisto eque; e) riconoscere il diritto all'informazione dei consumatori sulle imprese del settore dell'abbigliamento e delle calzature; f) migliorare la trasparenza e la rendicontabilità delle imprese del settore dell'abbigliamento e delle calzature.
- (3) L'allegato riporta informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Gli organizzatori sostengono che in molti Stati membri il salario minimo legale rappresenta solo una percentuale esigua del salario di sussistenza e che nei principali paesi terzi produttori di abbigliamento il salario minimo legale è di media inferiore al 50 % di quanto necessario per vivere una vita dignitosa. A tale riguardo si appellano alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che riconoscono il diritto a una remunerazione che assicuri ai lavoratori e alle loro famiglie, come minimo, un'esistenza decorosa. Gli organizzatori affermano che affrontare la questione dei salari di sussistenza nel settore dell'abbigliamento e delle calzature contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ⁽²⁾, vale a dire l'eliminazione della povertà, la parità di genere, il lavoro dignitoso e la produzione e il consumo sostenibili. Sottolineano inoltre che affrontando il problema della bassa retribuzione si otterrebbe di contrastare uno dei principali fattori alla base del lavoro minorile, in linea con l'impegno volto ad abolirlo della Commissione, secondo cui l'eliminazione del lavoro minorile deve essere tenuta al centro di tutti i settori strategici pertinenti. Le imprese interessate dovrebbero avere l'obbligo di monitorare e comunicare i progressi delle misure di attenuazione adottate nell'ambito delle rispettive procedure di dovuta diligenza. Gli organizzatori dichiarano che la Commissione potrebbe raccomandare metodologie adeguate e legittime di determinazione dei salari di sussistenza, che possano informare in futuro le trattative salariali del settore. Chiedono altresì una legislazione sulle pratiche commerciali sleali in questo settore sulla base della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

⁽²⁾ Risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1 (25 settembre 2015).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

